

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

**Area: Tributi – Entrate Patrimoniali**

imu@pec.comune.capaccio.sa.it– [imu-tasi@comune.capaccio.sa.it](mailto:imu-tasi@comune.capaccio.sa.it)

**IMU  
2023**

## **INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO**

Queste le principali novità per il pagamento dell'anno 2023 in funzione delle deliberazioni comunali e delle leggi vigenti.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”. I commi 739 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 160/2019 che contengono i diversi passaggi caratterizzanti, l'ambito della disciplina della nuova IMU. Per quanto sopra a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che la nuova IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. A seguito dell'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, la normativa è variata (abrogazione della TASI) e pertanto si è reso indispensabile intervenire sulle aliquote IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/12/2022, per uniformarle alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ( legge di bilancio 2020).

Per l'anno 2023 l' IMU continua ad essere disciplinata interamente dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU e, altresì, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

### **IMU - PER L'ANNO 2023**

Con delibera n. 31 del 27 maggio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la nuova IMU.

*Con delibera n. 708 del 15/12/2022, la Giunta Municipale ha proposto l'approvazione delle “Aliquote IMU 2023”, approvate con delibera di Consiglio comunale n. 101 del 29/12/2022;*

E' esclusa dal pagamento l'abitazione principale e relative pertinenze ( C2/ C6/ C7) nella misura massima di una unità per categoria.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

*a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.*

In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria, è applicata nella misura della metà.

### **Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta**

Ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, è stata introdotta all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli). fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9. Tali esenzioni sono state confermate dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019).

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2020, è stata confermata la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **ALIQUOTE 2023**

**ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE** ad eccezione delle sole categorie **A1-A8-A9** e le relative pertinenze (C2/C6/C7) per le quali l'IMU va corrisposta con l'aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una detrazione pari a 200 euro.

- **10,60 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI** compresa la seconda casa dei non residenti .
- **9.60 x 1000** per i terreni agricoli soggetti al pagamento in quanto non ricadenti nella parte montana del territorio comunale.

**Per i terreni agricoli:** Il Comune di Capaccio Paestum è classificato parzialmente montano.

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

**Esenzione** a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, previa dichiarazione.

L'IMU non si versa se il totale dovuto, per l'intero anno, è inferiore a **12,00 euro**.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE**

Al fine dell'assolvimento del pagamento IMU dell'anno 2023 si comunica che il pagamento dovrà essere effettuato in **due rate**, 16 giugno e 16 dicembre,

- **Acconto – entro il 16 giugno 2023**, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.
- **Saldo – entro 16 dicembre 2023**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023 per l'intero anno.

Il codice catastale del Comune di Capaccio Paestum da indicare nel modello F24 è **B644**.

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune sito in via Giovanni Sacco n. 10/12 Capaccio Scalo e in Piazza Orologio Capaccio Capoluogo, indirizzo e-mail: [imu-tasi@comune.capaccio.sa.it](mailto:imu-tasi@comune.capaccio.sa.it); Pec: [imu@pec.comune.capaccio.sa.it](mailto:imu@pec.comune.capaccio.sa.it);

**Per facilitare il versamento IMU il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it) un software per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 per il pagamento.**

Capaccio Paestum 28.04.2023

Il Sindaco  
Avv. Francesco Alfieri

Il Funzionario Responsabile  
Dr. Antonio Rinaldi